SCHEMA

COMUNE DI FIRENZE

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo delle dotazioni di attrezzature scenotecniche del "Nuovo Teatro dell'opera di Firenze - II stralcio 1° lotto"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Area Coordinamento Sviluppo Urbano

Allegati.

1. schema di contratto

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio
Art. 3 - Collaudo tecnico amministrativo
Art. 4- Collaudo delle dotazioni di attrezzature scenotecniche
Art. 5 – Durata dell'incarico
Art. 6 - Corrispettivo, termini e modalità di pagamento
Art. 7 - obbligo di tracciabilità flussi finanziari
Art. 8 – cauzione definitiva
art. 9 - Stipula e durata del contratto
art. 10 - Penali per ritardo
Art.11– Risoluzione del contratto
art. 12 - Cessione del corrispettivo di appalto
art. 13 - Obblighi del contraente verso i propri dipendenti
art. 14 – Tutela della privacy
art. 15 - Recesso
Art.16 – Revisione prezzi
art. 17 – Esecuzione anticipata del contratto
art. 18 - Foro competente

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto il servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo delle dotazioni di attrezzature scenotecniche del "Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - II stralcio 1° lotto" comprensivo dell'incarico di componente della commissione di collaudo in corso d'opera operante nei termini di cui all'art. 3 e dell'incarico di collaudo delle attrezzature scenotecniche ad elevato contenuto meccanico e tecnologico di cui all'art. 4.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le norme e le condizioni contenute nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 2
Modalità di svolgimento del servizio

Il professionista provvede allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall'affidamento dell'appalto. Fermo restando che le prestazioni saranno effettuate senza alcun vincolo di subordinazione, né limitazione di orario né di presenza, il professionista è tuttavia tenuto a garantire il necessario raccordo funzionale con la Direzione Lavori, secondo gli indirizzi del Responsabile del Procedimento osservando nell'adempimento dell'incarico la diligenza del buon professionista.
Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l'espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque controinteressati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso.
Il professionista potrà comunque avvalersi della collaborazione di collaboratori e consulenze specialistiche, i cui onorari si intendono compresi nel corrispettivo contemplato all'art. 6 del presente capitolato.
L'Amministrazione rimane in ogni casi estranea ai rapporti che il professionista stabilisca con i propri collaboratori, così come non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone e cose che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi, prove, verifiche e quanto altro connesso con l'incarico oggetto del presente capitolato.
A tale riguardo il Professionista dovrà essere munito, all'atto dell'affidamento dell'appalto, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza.
Il professionista incaricato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, non potrà aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo, e di non avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il professionista dichiara inoltre di non fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
Al professionista è proibito rivelare a terzi od usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'incarico, le informazioni relative a fatti, atti e

programmi del Committente che saranno messi a disposizione o di cui venisse a conoscenza.

Art. 3
Collaudo tecnico amministrativo

La Commissione di collaudo, composta dal Presidente della Commissione e da n. 3 Commissari opererà in maniera collegiale e dovrà svolgere la prestazione nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con particolare riferimento al D.P.R. 207/2010. L'attività di collaudo dovrà accertare gli aspetti elencati all'art. 215 *"Oggetto del collaudo"* del D.P.R. 207/2010 e più in generale tutti gli aspetti riportati al Titolo X *"Collaudo dei lavori"* del D.P.R. 207/2010.
In particolare il collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Le operazioni di collaudo in corso d'opera dovranno prevedere, tra l'altro:

- l'acquisizione e la verifica della documentazione relativa ai lavori oggetto di collaudo, consegnata dal R.U.P. e comprendente, oltre al conto finale e alla relazione del R.U.P. sul conto finale, anche tutto ciò che è previsto dall'art. 217 del D.P.R. 207/2010;
- la verifica della buona esecuzione dei lavori, da effettuarsi anche attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudichi necessari che, ai sensi dell'art. 215 citato dovranno risultare nel certificato di collaudo da inviare alla Stazione Appaltante;
- l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento;
- le visite di collaudo in corso d'opera effettuate con cadenza mensile e finalizzate all'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. Le visite di verifica si rendono necessarie anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, deve essere redatto apposito verbale con le modalità indicate negli articoli 219, 221 e 225 del D.P.R. 207/2010. I verbali, da trasmettere al Responsabile del Procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, dovranno riferire anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e dovranno contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. Gli accertamenti e verifiche eseguiti durante i sopralluoghi, in ogni caso, al termine delle

operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla Stazione Appaltante;

- l'invio alla Stazione Appaltante di un report mensile da presentare per illustrare la sua attività di verifica in corso d'opera della diligente e corretta esecuzione dei lavori nelle singole fasi di lavorazione;
- Visite ispettive finalizzate all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori da effettuarsi con cadenza quindicinale;

Una volta esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo dovrà fissare il giorno della visita di collaudo e darne informazione al responsabile del procedimento, al direttore dei lavori ed agli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
L'organo di collaudo dovrà successivamente redigere processo verbale della visita di collaudo che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- il giorno della visita di collaudo;
- le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Oltre a ciò, nel processo verbale dovranno essere tra l'altro descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti, riportando sui disegni di progetto i punti di esecuzione dei saggi.
L'organo di collaudo dovrà quindi provvedere a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del Responsabile del Procedimento, dovrà quindi determinare:

- se il lavoro sia o no collaudabile;
- a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- il credito liquido dell'esecutore.

L'organo di collaudo dovrà inoltre esprimere le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e dei subappaltatori e con apposita relazione riservata il collaudatore dovrà esporre il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Una volta ultimate le operazioni precedentemente esposte, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, dovrà emettere il certificato di collaudo che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, conterrà:
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo ai verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.

In questa ultima l'organo di collaudo dovrà:
a) riassumere per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determinare la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazione Appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
c) dichiarare, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
d) attestare la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

La Stazione Appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

La Stazione Appaltante può richiedere inoltre all'organo di collaudo in corso d'opera lo svolgimento di collaudi parziali, su opere o parti di opere terminate.

Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera ovvero parte dell'opera realizzata prima che intervenga il collaudo finale e decida di procedere alla presa in consegna anticipata, la commissione procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 230 D.P.R. 207/2010 nonché ad effettuare le necessarie

constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali, redigendo apposito verbale.

L'organo di collaudo dovrà riferire al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indicando le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- i verbali di visita;
- la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- il certificato di collaudo;
- le eventuali relazioni sulle riserve e sulle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

L'organo di collaudo dovrà inviare, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.
Ai sensi della vigente normativa, le operazioni di collaudo dovranno essere concluse non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Poiché il lavoro si configura (art. 141, comma 6 D. Lgs. 163/2006) come di "particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica", il collaudo dovrà essere effettuato anche sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali componenti la stessa.

Art. 4
Collaudo delle dotazioni di attrezzature scenotecniche

Il collaudo delle dotazioni di attrezzature scenotecniche ha ad oggetto le dotazioni di attrezzature scenotecniche di cui al progetto approvato con DD 618 del 18.01.2013 e DD 1052 del 31.01.2013 per un importo complessivo di € 13.093.487,05 e dovrà comprendere l'esame di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione Lavori e di tutti gli atti tecnici prodotti e dovrà essere effettuato sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 3.
L'incarico dovrà altresì prevedere l'espletamento di attività di verifica e controllo effettuate in stretto coordinamento con il collaudatore degli impianti meccanici, elettrici ed idraulici.

Art. 5
Durata dell'incarico

L'incarico avrà validità dalla data di affidamento dell'incarico e sino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori.

ART. 6
Corrispettivo, termini e modalità di pagamento

L'ammontare complessivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 238 D.P.R. 207/2010, è stimato in € 179.362,00 escluso il contributo soggettivo cassa professionale e l'I.V.A. Tale compenso è da intendersi fisso ed invariabile.

Il compenso dovuto per il collaudo in corso d'opera sarà corrisposto a seguito di richiesta della Commissione di collaudo/Collaudatori ed avverrà:

- per il 15% del compenso, in seguito all'esame della documentazione d'appalto, convenzionalmente a 60 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto;
- per il 60% del compenso, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori;
- per il 25 %, a titolo di rata di saldo, alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio,

Nel caso in cui si verificassero delle prolungate sospensioni dei lavori o altre cause di mancata contabilizzazione dei lavori, il professionista avrà diritto a richiedere acconti in relazione all'attività svolta ed al tempo trascorso.
Nel caso che per qualsiasi motivo l'appalto di lavori cui inerisce il servizio non venisse portato a compimento, spetta al professionista oltre alla parte del compenso corrispondente allo stato di avanzamento lavori, anche il 10% del compenso relativo alla parte non eseguita.
La liquidazione dei compensi avverrà a fronte di presentazione di regolare fattura e sarà disposta dalla Stazione Appaltante entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture riscontrate conformi a quanto disposto nel presente capitolato oltre che dalla normativa vigente in materia.

Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a:

Comune di Firenze
Area Coordinamento Sviluppo Urbano
Via Giotto 4 – 50129 Firenze
c.f. 01307110484.

L'aggiudicatario dovrà indicare il proprio codice IBAN.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario nonché degli ulteriori controlli di Legge.
In caso di inadempienza contestata ai soggetti aggiudicatari con le forme di cui all'articolo 10, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che gli stessi non si siano posti in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 7

obbligo di tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si impegna ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L 13 agosto 2010 n 136.
Il professionista si impegna altresì ad effettuare eventuali altri pagamenti connessi al presente incarico esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 nel caso in cui i pagamenti e movimenti finanziari connessi al presente incarico siano eseguiti dal professionista senza avvalersi di banche o della società poste italiane S.p.a.
In tal caso la risoluzione consegue di diritto alla comunicazione della stazione appaltante di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa.

Art. 8
Cauzione definitiva

Ai sensi del comma 8 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 163/2006, a misura dell'avanzamento della regolare esecuzione della prestazione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di regolare verifica di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 9
Stipula e durata del contratto

La stipula del contratto per le prestazioni oggetto del presente affidamento, avverrà mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 11, comma 13, del Dlgs 163/2006.
Il concorrente resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione.
Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con l'approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo definitivo dei lavori.

Art. 10
Penali

La stazione appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora si verifichino inadempienze agli obblighi contrattuali imputabili a responsabilità dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario nel caso in cui non consegni, entro i termini indicati ai precedenti artt. 3 e 4 i verbali delle visite di collaudo, il report mensile e/o il certificato di collaudo

relativamente alla parte di lavori oggetto del servizio sarà soggetto alla penale pari all'1‰ del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% di tale importo.
Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante.
Il dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare tramite posta elettronica certificata l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 20 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.
La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.
Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario, ma da questi tempestivamente comunicate al RUP.

Art. 11
Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento del contraente.
Si considera grave inadempimento qualora:
- l'aggiudicatario effettui la consegna dei verbali di visita e dei report mensili con un ritardo superiore a 20 giorni rispetto al termine previsto all'art. 3;
- l'aggiudicatario non si conformi, entro il termine di 20 giorni, quando dalla verifica di regolare esecuzione dei servizi si evidenzi una difformità della prestazione.
- si verifichino ritardi nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportino l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 10 complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata.
L'aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto dall'Amministrazione comunale.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetti i termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale provvederà:
- a risolvere il contratto;
- a rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

L'Amministrazione Comunale procederà inoltre alla risoluzione del Contratto nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.A..
La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; l'atto deve essere notificato all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.
La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di settore.

Art. 12
Cessione del corrispettivo d'appalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. E' consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 163/2006.

Art. 13
Obblighi del contraente verso i propri dipendenti

L'aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni, è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'aggiudicatario è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.
In caso di violazione degli obblighi predetti, il dirigente responsabile del contratto potrà stabilire la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario, fino a quando non accerterà l'integrale adempimento degli obblighi predetti.
Per la sospensione dei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avrà titolo per il risarcimento del danno.

Art. 14
Tutela della privacy

Il professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi dell'art. 13, comma 1 D.Lgs 196 del 30/06/2003 e s.m. e o i.:

- che i dati personali forniti dallo stesso saranno raccolti presso le strutture organizzative della committenza per le finalità di gestione dell'incarico e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata, anche successivamente per finalità inerenti la gestione del rapporto con il professionista.
- che le medesime informazioni potranno essere indicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.
  - di godere dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 196 tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, ovvero di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso

nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti. Il professionista si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003 e ss.mm.). Ferme restando le sanzioni previste dal citato Dlgs. 196/2003 e ss.mm., il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capoverso può essere valutato dall'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 11.

Art. 15
Recesso

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
In caso di recesso dell'Amministrazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
E' fatto divieto ai contraenti di recedere dal contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, dal contratto nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula dei contratti medesimi, siano migliorativi rispetto a quelli del servizio oggetto della presente procedura di affidamento e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni normative ed economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488"

Art. 16
Revisione prezzi

Qualora ne ricorrano i presupposti e ferme restando le nuove disposizioni in materia introdotte dal DL 112/2008, come convertito in legge 6/08/2008, n. 133, il corrispettivo spettante al soggetto aggiudicatario potrà essere sottoposto a revisione ed aggiornamento annuale, sulla base di una percentuale pari all'80% dell'aumento Istat dell'indice dei prezzi al consumo, ai sensi dell'art. 115 del DLgs 163/2006 e s.m.i., a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.
A pena di decadenza, la richiesta di revisione dei prezzi dovrà, comunque, essere presentata per iscritto alla Stazione Appaltante, da parte del soggetto aggiudicatario, entro il mese di Giugno di ciascun anno.

Art. 17
Esecuzione anticipata del contratto

Ai sensi dell'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/06, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 comma 2 del D.p.r. 207/2010;

Art. 18
Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove il Comune di Firenze sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro. Ai sensi dell'art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.